Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 27 marzo 1954 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020.- Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 25 marzo 1954, alle ore 10, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il generale Mohamed Hamdi Heiba, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Egitto.

(1439)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 marzo 1954, n. 42.

Nomina a professore emerito del professore Raffaele Caporali.

Le Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al senatore professore Raffaele Caporali è conferito il titolo di « Professore emerito » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 43.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma di San Sebastiano M., in borgata della Rinascita nel comune di Valmontone (Roma).

N. 43. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Segni in data 15 gennaio 1950, relativo all'erezione della Vicaria curata autonoma di San Sebastiano M., in borgata della Rinascita nel comune di Valmontone (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 48. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1954, n. 44.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Vicaria curata autonoma di San Defendente, nella frazione omonima del comune di Busca (Cuneo).

N. 44. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Saluzzo in data 4 febbraio 1953, relativo all'erezione della Vicaria curata autonoma di San Defendente, nella frazione omonima del comune di Busca (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1954
Atti del Governo, registro n. 82, foglio n. 49. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Firenze per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 11 maggio 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Firenze per il trienno 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Firenze pel triennio 1954-1956 i signori:

Mazzetti prof. Giuseppe, medico chirurgo;

Greppi prof. Enrico, medico chirurgo;

Cocchi prof. Cesare, pediatra;

Miele prof. Giovanni, esperto in materie amministrative;

Massacesi prof. Alessandro, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1954
Registro n. 87 *Presidenza, foglio n.* 49. — MASSIMI

(1391)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 11 aprile 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Foggia per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Foggia pel triennio 1954-1956 i signori:

Volpe prof. Amilcare, medico chirurgo;

Bellusci dott. Costantino, medico chirurgo;

Di Capua prof. Filippo, pediatra;

Siani avv. Giuseppe, esperto in materie amministrative;

Valente prof. Armando, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1954
Registro n. 86 *Presidenza, foglio n.* 326. — MASSIMO

(1392)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Latina per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 marzo 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Latina per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Latina pel triennio 1954-1956 i signori:

De Matteis dott. G. Battista, medico chirurgo;

Rossetti dott. Vincenzo, medico chirurgo;

Corbo dott. Salvatore, pediatra;

Balsamo dott. Andrea, esperto in materie amministrative;

Santoro dott. Tommaso, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1954
Registro n. 86 *Presidenza, foglio n.* 365. — MASSIMO

(1393)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Livorno per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 marzo 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Livorno per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Livorno pel triennio 1954-1956 i signori:

Toti prof. dott. Ezio, medico chirurgo;

Marabotti prof. dott. Piero, medico chirurgo;

Saggese prof. dott. Vito, pediatra;

Barilaro avv. dott. Gastone, esperto in materie amministrative;

Luchi dott. Mario, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1954
Registro n. 87 *Presidenza, foglio n.* 54. — MASSIMI

(1394)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lucca per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 marzo 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lucca per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lucca pel triennio 1954-1956 i signori:

Francesconi dott. Frediano, medico chirurgo;

Pfanner dott. Felice, medico chirurgo;

Sampaolesi prof. dott. Guido, pediatra;

Dini avv. Arturo, esperto in materie amministrative;

Bianchi dott. Alfredo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1954
Registro n. 87 *Presidenza, foglio n.* 48. — MASSIMI

(1395)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Milano per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 5 marzo 1951, col quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Milano per il triennio 1951-1953;

Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Milano pel triennio 1954-1956 i signori:

Villa prof. Luigi, medico chirurgo;

Giovanardi prof. Augusto, medico chirurgo;

Taccone prof. Girolamo, pediatra;

Tolla avv. Carlo, esperto in materie amministrative;

Ellena dott. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1954
Registro n. 86 *Presidenza, foglio n.* 327. — MASSIMO

(1397)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 1954.

Costituzione della Commissione per l'applicazione delle direttive parlamentari in materia di gestioni fuori bilancio, di cumulo delle cariche e di incarichi ai funzionari statali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuta l'opportunità di nominare una Commissione che riferisca sul modo pratico di dare esecuzione ai deliberati del Senato presi nelle sedute del 21 agosto e 19 dicembre 1953 sugli ordini del giorno riferentisi: *a*) alle gestioni statali fuori bilancio e a quelle degli enti che riscuotono tasse e tributi per conto dello Stato; *b*) al cumulo delle cariche, alla molteplicità degli incarichi nell'amministrazione diretta dello Stato e in quella degli enti e di aziende e istituti che gestiscono fondi per conto dello Stato, nonchè in quelli nei quali lo Stato abbia in parte o interamente azioni e partecipazioni ovvero abbia assunto l'onere della garenzia di obbligazioni o altre operazioni debitorie, fatta esclusione degli istituti di credito e degli istituti di istruzione e cultura;

Decreta:

Art. 1.

I signori:

1) Onorevole Senatore don Luigi Sturzo;

2) Onorevole Senatore avv. Adone Zoli;

3) Onorevole Deputato dott. Francesco Giovanni Malagodi;

4) Dottor Jvan Matteo Lombardo;

5) Professor Ernesto Rossi;

sono chiamati a far parte della Commissione consultiva per l'esecuzione dei deliberati del Senato del 21 agosto e 19 dicembre 1953, con il mandato di riferire entro tre mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando proposte concrete sui vari punti degli ordini del giorno approvati.

La Commissione sarà presieduta dall'Onorevole Senatore don Luigi Sturzo.

Art. 2.

La Commissione può avvalersi per le indagini necessarie all'espletamento del suo compito dell'Istituto centrale di statistica e delle altre pubbliche Amministrazioni, ed ha facoltà di sentire i funzionari preposti ai servizi relativi all'oggetto del presente decreto.

Art. 3.

La Commissione sarà assistita dall'Onorevole dottor Mario Ferrari Aggradi, in qualità di segretario, coadiuvato da funzionari della Segreteria generale del C.I.R.

Roma, addì 16 marzo 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(1453)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1954.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo approvato con decreto Ministeriale del 15 ottobre 1948 e modificato con decreto Ministeriale del 20 maggio 1950;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 29 gennaio 1954;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 19, 20, 31, 33 e 41 dello statuto della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, sono modificati secondo il nuovo testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 marzo 1954

Il Ministro: GAVA

Cassa di risparmio di Padova e Rovigo

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 19, 20, 31, 33, 41, sono sostituiti dai seguenti pari numero:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo — Istituto interprovinciale — è la continuazione delle Casse di risparmio di Padova e di Rovigo, entrambe fondate nel 12 febbraio 1822 e fuse insieme in forza del regio decreto 8 novembre 1928, n. 2727.

La Cassa ha due sedi provinciali, una in Padova e una in Rovigo, ed ha facoltà di istituire anche altrove, delle filiali e dipendenze, nonchè di fondare altre Casse di risparmio e istituzioni a favore dell'agricoltura.

Le sede centrale della Cassa è in Padova.

Art. 2.

La Cassa è istituto autonomo ed è regolato dal presente statuto e dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.

La Cassa ha per iscopo di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, specie nelle classi meno agiate, raccogliendo depositi a titolo di risparmio, trovando ad essi cauto e conveniente collocamento ed erogando gli eventuali utili disponibili in opere di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 3.

Sono organi della Cassa:

1) il Consiglio di amministrazione;
2) i Consigli di sede;
3) il presidente e la Presidenza;
4) i Comitati di sconto;
5) il Collegio sindacale;
6) la Direzione.

Eventuali altri organi possono essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di dodici membri: un presidente, due vicepresidenti e nove consiglieri.

Il presidente e i due vice-presidenti, sono nominati a norma di legge: il presidente fra i cittadini residenti in comune di

Padova ed i vice-presidenti uno fra i cittadini residenti in comune di Padova e uno fra i cittadini residenti in comune di Rovigo.

Essi durano in carica cinque anni ma cesseranno dall'ufficio solo con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che è in corso al compimento dell'ultimo anno di carica.

Essi possono essere riconfermati.

I consiglieri di amministrazione devono essere scelti fra le persone di chiara moralità, possibilmente con riguardo alla loro competenza nei settori dell'agricoltura, o dell'industria, o del commercio, o del credito, o delle professioni.

I nove consiglieri sono nominati:

a) uno dalla Amministrazione comunale di Padova;

b) uno dalla Amministrazione comunale di Rovigo;

c) uno dalla Amministrazione provinciale di Padova;

d) due dalla Amministrazione provinciale di Rovigo, di cui uno fra i cittadini residenti in comune di Adria;

e) due dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova, dei quali uno scelto fra gli agricoltori della provincia di Padova;

f) uno dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo, scelto fra gli agricoltori della provincia di Rovigo;

g) uno fra i professionisti residenti nella provincia di Padova ed iscritti negli albi professionali. La categoria professionale è designata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione della Cassa e la nomina è fatta dal Consiglio dell'Ordine in Padova d'accordo col presidente della Cassa.

I consiglieri durano in carica cinque anni decorrenti dal 1° aprile dell'anno in cui avviene la nomina e sono rieleggibili.

Per il caso che il bilancio non sia approvato entro il 31 marzo, i consiglieri scadenti per compiuto periodo cesseranno dall'ufficio solo colla approvazione del bilancio.

Nel caso che tutti i consiglieri siano stati nominati nello stesso anno, alla scadenza del quinquennio si procederà al sorteggio di quattro consiglieri — due della provincia di Padova e due della provincia di Rovigo — che rimarranno in carica un altro anno.

Art. 5.

Presso ciascuna sede provinciale funziona un Consiglio di sede.

Il Consiglio della sede di Padova è composto:

a) del presidente, che è il vice-presidente della Cassa residente in Padova;

b) dei cinque membri del Consiglio di amministrazione nominati in provincia di Padova;

c) di altri due membri nominati e rieleggibili:

uno dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova, scelto fra gli agricoltori della provincia di Padova;

uno fra i professionisti residenti in provincia di Padova ed iscritto negli albi professionali. La categoria è designata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione della Cassa e la nomina è fatta dal Consiglio dell'Ordine di Padova d'accordo col presidente della Cassa.

Il Consiglio della sede di Rovigo è composto:

a) del presidente, che è il vice-presidente della Cassa residente in Rovigo;

b) dei quattro membri del Consiglio di amministrazione nominati in provincia di Rovigo;

c) di altri tre membri nominati e rieleggibili:

uno dalla Amministrazione provinciale di Rovigo fra i cittadini residenti nel comune di Rovigo;

due dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo, uno dei quali fra i cittadini residenti in comune di Adria ed uno fra gli agricoltori della provincia di Rovigo.

Anche i consiglieri di sede di cui alla lettera *c*) durano in carica cinque anni decorrenti dal 1° aprile dell'anno in cui avviene la nomina e sono rieleggibili, e per la loro nomina va osservato il quinto comma dell'art. 4.

Art. 6.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione e dei Consigli di sede persone che sono parenti o affini fino al terzo grado incluso fra di loro o con dipendenti della Cassa.

Non possono inoltre far parte del Consiglio di amministrazione o dei Consigli di sede coloro i quali appartengano alla Amministrazione di altri istituti di credito aventi sedi o succursali nella zona di azione della Cassa.

Viene fatta eccezione per gli istituti ai quali la Cassa partecipa.

Nessuno dei consiglieri di amministrazione può costituirsi in alcun modo debitore verso l'Istituto.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi nelle condizioni di cui sopra o in altra condizione di incompatibilità a norma di legge saranno dichiarati dimissionari dal Consiglio di amministrazione e sarà provveduto alla loro sostituzione colle modalità di cui al successivo art. 8.

Art. 10.

Ciascun Consiglio di sede per delega del Consiglio di amministrazione ha la vigilanza sull'andamento della sede e delle dipendenze in Provincia e delibera sulle operazioni di competenza della sua zona entro i seguenti limiti:

a) per le operazioni cambiarie e di credito agrario fino al limite che annualmente sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione e che sarà riveduto in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità;

b) per le operazioni ipotecarie, di credito fondiario, per operazioni ai Comuni ed altri Enti pubblici e per quelle su titoli o garantite da merci senza limite di importo per ogni singola operazione, purchè l'ammontare delle stesse sia compreso nei limiti complessivi autorizzati dal Consiglio di amministrazione per ogni genere di operazione, e che saranno riveduti in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Ad istanza di due consiglieri di amministrazione componenti il Consiglio di sede il Consiglio di amministrazione può sospendere il Consiglio di sede avocandone a sè le funzioni.

Art. 15.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le facoltà ed i compiti stabiliti dalle leggi sulle Casse di risparmio, composto di due membri nominati dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie e di un membro nominato di comune accordo dalle Amministrazioni comunali di Padova e di Rovigo.

I sindaci durano in carica un anno fino alla approvazione del bilancio e sono rieleggibili. Essi devono intervenire alle adunanze del Consiglio di amministrazione e possono assistere alle riunioni dei Consigli di sede e dei Comitati di sconto.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre. Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro verbali.

Ai sindaci spetta un corrispettivo da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

Ai sindaci si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 8, del presente statuto e dell'art. 2399 del Codice civile.

Art. 19.

Il direttore generale, sotto la vigilanza del Consiglio di amministrazione, osserva e fa osservare la legge, lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi amministrativi.

Il direttore generale assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; istruisce gli affari della Cassa e le questioni da sottoporre all'anzidetto Consiglio; controfirma i verbali di sedute.

Dà esecuzione a tutte le deliberazioni firmando tutti gli atti che per tale esecuzione si rendano necessari, compiendo anche gli atti conservativi occorrenti.

Firma la corrispondenza ordinaria e tutti i documenti per la normale gestione.

Può assistere alle sedute dei Consigli di sede e dei Comitati di sconto con voto deliberativo nella ammissione delle operazioni.

Presso ogni sede vi è un direttore di sede che coadiuva il direttore generale e lo sostituisce con le stesse facoltà per la sua sede e la rispettiva zona provinciale.

I direttori di sede assistono con funzioni di segretario alle sedute del rispettivo Consiglio di sede ed hanno voto deliberativo per l'esame e l'ammissione delle operazioni.

Uno dei due direttori di sede è officiato dal Consiglio di amministrazione alla trattazione degli affari generali della Cassa in caso di impedimento o assenza del direttore generale ed ha la qualifica di vice-direttore generale per il tempo della officiatura.

Il direttore generale ed i direttori di sede, anche disgiuntamente uno dall'altro, hanno facoltà di dare quitanza per nome e conto della Cassa (in proprio o quale tesoriere di

Comuni, Provincie, Consorzi, Enti, Istituzioni ed Opere pie) nei confronti di qualsivoglia Amministrazione, Ente, Persona, Debito pubblico, Cassa depositi e prestiti nessuna esclusa, per numerario, titoli e valori di qualsiasi specie e importo. La loro firma di quitanza ha pieno effetto liberatorio nei confronti dei solventi, i quali sono esonerati da ogni responsabilità per i pagamenti fatti dietro quitanza del direttore generale o di uno dei direttori di sede.

Gli stessi signori sono autorizzati a compiere, pure disgiuntamente uno dall'altro, per nome e conto della Cassa (in proprio o quale tesoriere di Comuni, Provincie, Consorzi, Enti, Istituzioni ed Opere pie) le operazioni col Debito pubblico, e così possono ritirare somme e titoli nominativi e al portatore dando quitanza, prestare assenso per la conversione al portatore di titoli nominativi, e fare ogni altra operazione, nessuna esclusa, firmando tutti i documenti occorrenti, dovendosi intendere la elencazione sopra fatta come puramente esemplificativa.

Il Debito pubblico è esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Il Consiglio di amministrazione può conferire gli stessi o più limitati poteri di quitanza anche ad altri dirigenti od a funzionari.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione determina le norme relative alle singole operazioni, osservate le disposizioni vigenti in materia.

Le norme regolamentari delle operazioni e dei servizi e le condizioni di conto della Cassa si intendono accettate dai contraenti colla Cassa fin dall'inizio del rapporto.

Le norme regolamentari sono ostensibili presso tutti gli uffici della Cassa.

Quando esistono fra la Cassa ed il cliente più rapporti o conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge con ogni suo effetto.

Le garanzie pignoratizie costituite a favore della Cassa a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, anche di cessione pro solvendo, garantiscono qualsiasi credito diretto od indiretto della Cassa anche se sorto successivamente alla costituzione del pegno.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio in una delle due sedi della Cassa stessa, in relazione alla competenza territoriale per Provincia.

Ogni reclamo per inosservanza dello statuto o delle norme regolamentari deve essere presentato per iscritto al presidente della Cassa.

Art. 31.

Il patrimonio della Cassa, le somme provenienti dai depositi ed in generale tutte le somme disponibili vengono rese fruttifere mercè i seguenti impieghi:

I) mutui ed operazioni con garanzia ipotecaria;

II) mutui e conti correnti ai Comuni, alle Provincie, alle Camere di commercio, industria ed agricoltura, ad Opere pie ed Enti morali, nonchè ai Consorzi legalmente costituiti, con garanzia su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

III) acquisto di titoli a debito dello Stato, o da esso garantiti, od equiparabili di obbligazioni di credito fondiario ed agrario od equiparabili, e di altri titoli ammessi dalle disposizioni in vigore riguardanti le Casse di risparmio;

IV) riporti di titoli ammessi dalle disposizioni in vigore riguardanti le Casse di risparmio;

V) anticipazioni e conti correnti sopra pegno di merci, di titoli ammessi dalle disposizioni in vigore riguardanti le Casse di risparmio, di buoni fruttiferi o libretti di deposito emessi dalla Cassa e da altri istituti di notoria solvibilità, purchè non intestati al debitore o comunque di sua proprietà, e osservate le disposizioni vigenti in materia;

VI) sovvenzioni e sconti cambiari, aperture di credito in conto corrente e per sconto di portafoglio assistite da cambiali o da fideiussioni, risconto di portafoglio di altre aziende di credito, sconto di mandati o di delegazioni emesse da enti a norma di legge;

VII) anticipazioni provvisorie di tesoreria a Provincie, Comuni, Consorzi di bonifica, Opere pie ed Enti morali per i quali la Cassa svolge il servizio di esattoria o di tesoreria;

VIII) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Casse di risparmio o Istituti di credito formati dalle Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria colla osservanza delle disposizioni vigenti in materia;

IX) prestiti e conti correnti a Monti di credito su pegno;

X) partecipazione ad Istituti di credito agrario e fondiario ed altre partecipazioni autorizzate;

XI) operazioni di credito agrario in conformità delle leggi vigenti;

XII) acquisto di cedole in corso di semestre dei titoli di cui al punto III);

XIII) acquisto di immobili a termini di legge;

XIV) operazioni di prestito ad impiegati verso cessione dello stipendio nei casi ammessi dalla legge;

XV) acquisto di annualità liquide esigibili e senza condizioni dovute dallo Stato, Provincie e Comuni ed Enti pubblici, ed anticipazioni sulle stesse;

XVI) in ogni altra operazione consentita alle Casse di risparmio dalle disposizioni vigenti.

Art. 33.

La Cassa può:

assumere il servizio di esattorie, tesorerie, e ricevitorie e la gestione di Monti di credito su pegno e sezioni di pegno;

assumere il servizio di corrispondenza di Casse di risparmio, dell'Istituto di emissione, di Istituti di credito e di previdenza e di primarie ditte commerciali;

eseguire operazioni di incasso e pagamento ed operazioni di titoli e divise per esclusivo conto di terzi con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia e previa totale copertura da parte dei committenti;

ricevere in deposito a custodia titoli di credito ed oggetti preziosi e concedere in locazione cassette custodia;

prestare fidejussione per conto di terzi eventualmente anche con deposito di titoli o denaro di sua proprietà, colle cautele e norme stabilite per la concessione dei fidi all'art. 41 del presente statuto;

istituire magazzini generali per prodotti agricoli, previa autorizzazione caso per caso delle autorità competenti;

assumere l'amministrazione di patrimoni limitatamente ai beni immobili ed ai titoli di credito;

assumere tutti i servizi consentiti alle Casse di risparmio dalle disposizioni vigenti.

Art. 41.

Il fido concedibile in forma chirografaria ad una persona, ditta od ente non può superare, di regola, il quinto dei fondi patrimoniali della Cassa.

Eccezionalmente può essere accordato un fido maggiore previo assenso caso per caso degli organi di vigilanza.

Le cambiali che la Cassa può ammettere allo sconto o a garanzia di conto corrente devono, di massima, portare la scadenza non superiore ai sei mesi, salvo il caso di operazioni speciali per le quali una più lunga scadenza sia consentita dagli organi di vigilanza, e devono essere munite di almeno due firme che godano opinione di solvibilità e moralità.

E' anche consentito in via eccezionale, quando trattasi di nominativi o ditte di notoria ed indiscussa solvibilità, scontare cambiali ad una sola firma dell'importo massimo di L. 8.000.000 (otto milioni) e concedere aperture di credito in conto corrente assistite soltanto da garanzia fideiussoria o dalla obbligazione chirografaria del correntista fino all'importo massimo di L. 8.000.000 (otto milioni), con avvertimento che a favore di una persona o di una società non può essere concesso a mezzo di queste operazioni più di L. 8.000.000 (otto milioni) e che lo investimento della Cassa in questi due tipi di operazioni non potrà nel complesso superare il 6 % (sei per cento) dei depositi e patrimonio.

Possono ammettersi allo sconto od a garanzia le cambiali con una sola firma assistite da ipoteca o da pegno o da cessioni di mandati di pubblica amministrazione che risultino regolarmente costituiti e notificati alla amministrazione debitrice, e le cambiali agrarie.

Possono inoltre essere accordate anticipazioni di cassa in forma di conto corrente senza rilascio di cambiali (scoperti di tesoreria) alle Provincie, Comuni, Consorzi di bonifica, Opere pie ed Enti morali per i quali la Cassa svolge il servizio di esattoria o di tesoreria.

Le operazioni di credito agrario possono avere la durata prevista dalle leggi sul credito agrario.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
GAVA

(1454)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Fonte Alma »

Con decreto n. 600 del 5 febbraio 1954 la Società per azioni Metzger (S.P.A.M.), con sede in Torino, via San Donato n. 68, è autorizzata a continuare la libera vendita in bottiglie dell'acqua minerale « Fonte Alma », che sgorga nel comune di Borgofranco d'Ivrea.

L'acqua sarà posta in vendita in bottiglie color verde chiaro, del tipo Vichy per acqua minerale, della capacità di 1 litro, 1/2 litro 1/4 di litro, e 1350 cl. nonchè in bottiglie color verde a forma cilindrica, con collo faccettato e fondo leggermente concavo, marcate « proprietà Borgofranco », della capacità di circa 1/4 di litro.

Tutte le bottiglie verranno chiuse con tappi a corona sterilizzati e muniti all'interno di un dischetto di sughero, protetto al centro da stagno e alluminio puro.

Le bottiglie saranno contrassegnate da etichette rettangolari, delle dimensioni di mm. 180 x 90 e 147 x 83, stampate su carta bianca e divise in tre riquadri.

Due fregi in stile pompeiano ricorrono sui bordi maggiori dell'etichetta. Quello superiore porta nella parte mediana la scritta in rosso « S.P.A.M. » Torino, su fondo azzurro chiaro e sotto è riprodotta una veduta dello stabilimento idroterapico di Borgofranco, cui segue una targa a sfondo rosso, sulla quale è a caratteri bianchi la dicitura « Acqua minerale della Fonte Alma di Borgofranco », lateralmente sono disegnati in azzurro, su fondo nero, due medaglioni rotondi raffiguranti una testa di leone, dalla cui bocca sgorga un getto d'acqua che, attraverso la targa rossa raggiunge il bordo inferiore dell'etichetta, e si riversa in due conchiglie mantenute da puttini che fanno parte del fregio pompeiano.

Nel riquadro di sinistra dell'etichetta, su fondo azzurro, sono riportati in carattere nero i risultati dell'analisi chimica e chimico-fisica della « Fonte Alma », eseguita il 10 giugno 1953 dall'Istituto di chimica fisica dell'Università di Torino; in fondo la dicitura « Addizionata di acido carbonico (CO_2) ».

Nel riquadro destro dell'etichetta, pure su fondo azzurro e in nero, sono trascritte le indicazioni e le prescrizioni terapeutiche e, a caratteri rossi, gli estremi del decreto A.C.I.S. di autorizzazione sanitaria.

Al centro, sotto la targa rossa e su fondo azzurro, sono indicati i risultati dell'analisi batteriologica, eseguita dal l'Istituto d'igiene della Università di Torino il 23 luglio 1953; sotto la targa di color gialletto, la denominazione « Borgo franco d'Ivrea Prov. Torino (Italia) ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati.

(1457)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Società agricola operaia di mutuo soccorso di Alluvioni Cambiò (Alessandria) ad acquistare un'area di terreno.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1954, la Società agricola operaia di mutuo soccorso di Alluvioni Cambiò (Alessandria) è autorizzata a procedere all'acquisto di un'area di terreno di are 3 e centiare 27, iscritta al catasto al foglio n. 9 n. 175, lettera *B*, dalla parte di levante in comune di Alluvioni Cambiò.

(1459)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Agrigento ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 30 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1954, registro n. 5 Interno, foglio n. 109, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Agrigento di un mutuo suppletivo di L. 2.300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro; ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(1460)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 26 marzo 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,86	641,50
» Firenze	624,80	640,50
» Genova	624,80	642 —
» Milano	624,86	641,25
» Napoli	624,75	641 —
» Palermo	—	—
» Roma	624,85	641,375
» Torino	624,86	643 —
» Trieste	624,86	—
» Venezia	624,82	641,30

Media dei titoli del 26 marzo 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,825
Id. 3,50 % 1902	63 —
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	95,175
Redimibile 3,50 % 1934	81,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,075
Id. 5 % 1936	92,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,625

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 26 marzo 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,85
1 dollaro canadese	»	641,31

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,59

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cancellazione del comune di Falconara Marittima dall'elenco dei Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione.

Con decreto Ministeriale 20 marzo 1954, n. 278, è stata disposta la cancellazione dell'abitato di Falconara Marittima, dall'elenco approvato con decreto Ministeriale 21 aprile 1947, riguardante un gruppo di Comuni che debbono adottare un piano di ricostruzione.

(1461)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessione delle attività e passività della Cassa rurale e artigiana di San Cono (Catania), in liquidazione ordinaria, alla Banca F. Azzolina, società per azioni avente sede a Caltagirone (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la deliberazione assembleare in data 8 giugno 1941, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di San Cono, società cooperativa in nome collettivo avente sede a San Cono (Catania);

Vista la convenzione di cui al verbale dell'assemblea dei soci della predetta Cassa in data 18 febbraio 1945, con la quale venne deliberata la cessione alla Banca F Azzolina, società per azioni avente sede a Caltagirone (Catania), delle attività e passività della Cassa stessa;

Considerata che la predetta cessione viene ad agevolare la definizione della procedura di liquidazione della azienda liquidanda;

Dispone:

La Cassa rurale ed artigiana di San Cono, società cooperativa in nome collettivo avente sede a San Cono (Catania), in liquidazione ordinaria, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca F. Azzolina, società per azioni avente sede a Caltagirone (Catania), in conformità della convenzione di cui al verbale dell'assemblea dei soci della predetta Cassa in data 18 febbraio 1945.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(1341)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 6 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 20 luglio 1935, n. 1191/R.Gab., con cui alla signora Ploner Giovanna fu Luigi, nata a Renon il 18 maggio 1905, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dell'Antonio;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 25 novembre 1953 dalla predetta signora Dell'Antonio in Zischg Giovanna, in atto residente a Kitzbuhel, Siedlung n. 15 (Austria);

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 20 luglio 1935, numero 1191/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Dell'Antonio in Zischg Giovanna e dei di lei figli Carlo, Giovanna ed Enrico, dalla forma italiana Dell'Antonio viene ripristinato nella forma tedesca di Ploner.

Il sindaco del comune di Renon curerà gli adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni ministeriali anzidette.

Il Consolato generale d'Italia ad Innsbruck provvedera alla notifica del presente decreto all'interessata.

Bolzano, addì 9 marzo 1954

Il Vice Commissario del Governo
BENUSSI

(1299)

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 29 maggio 1935, n. 1001/R. Gab., con cui al sig. Ploner Angelo di Pietro, nato a Marebbe l'11 maggio 1906, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ploni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 3 febbraio 1954 dal predetto signor Angelo Ploni, in atto residente a Marebbe;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949 relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab., del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 29 maggio 1935, numero 1001/R. Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Ploni Angelo, della di lui moglie Frena Maria e dei figli Augusto e Riccardo viene ripristinato nella forma tedesca di Ploner.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 5 marzo 1954

Il Vice Commissario del Governo
BENUSSI

(1366)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1947 e 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 28 giugno 1950, n. 20445.2/10125, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1947 e 30 novembre 1948;

Vista la nota del Prefetto di Messina, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Pietro Rossi, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Pietro Rossi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1947 e 30 novembre 1948 il medico provinciale dott. Giovanni Giustolisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1353)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 24 maggio 1950, n. 20445.2/9462, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1949;

Vista la nota del Prefetto di Messina, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dottor Pietro Rossi, trasferito ad altra sede, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del medico provinciale dott. Pietro Rossi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1949 il medico provinciale dott. Giovanni Giustolisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1355)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 17 ottobre 1953, n. 340.2.19/11183, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Campobasso, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Ermanno Lombardi, per motivi di salute, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Ermanno Lombardi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1952 il prof. Antonio Morelli, docente in clinica medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1356)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Bari in data 13 gennaio 1953, n. 110, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:

Nitri dott. Giacinto, vice prefetto.

Componenti:

Maggi dott. Pietro, medico provinciale;

D'Agostino prof. dott. Lorenzo, docente in patologia medica;

Pesce prof. dott. Vito Stefano, docente in clinica ostetrica e ginecologica;

Catalano dott. Giorgio, medico condotto.

Segretario:

Ressa dott. Donato, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 10 marzo 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(1354)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di cinquantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 620, e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Vista la legge 15 marzo 1951, n. 227, con la quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di pubblica sicurezza di gruppo *C* e subalterno;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Vista la nota 15 dicembre 1953, n. 65918/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per il conferimento di cinquantadue posti di alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate alle prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza ed eventualmente le prove facoltative che il candidato intenda sostenere, a norma dell'art. 10 del presente decreto.

A corredo delle domande dovrà essere trasmesso l'elenco, in duplice copia, dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di cui al precedente art. 2, o copia autenticata notarile su carta da bollo da L. 200, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra 1940-45;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di sui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Tale limite è elevato a 44 anni:

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite è infine elevato a 45 anni a norma delle disposizioni in vigore:

g) per coloro che siano mutilati o invalidi di guerra o che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni di legge in vigore ai mutilati o invalidi di guerra;

h) per coloro che siano mutilati o invalidi per causa di servizio, a norma della legge 15 luglio 1950, n. 559;

i) per il personale che, alla data del 28 febbraio 1951, trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

l) per il personale che, alla data del 18 giugno 1953, trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 409.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi che rientrano in una delle condizioni previste dall'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e sono elevati:

m) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

n) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *m*) si cumula con quella di cui alla lettera *n*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere dalla *a*) alla *f*), purchè non si superino complessivamente i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, a norma dell'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di età è poi elevato a 45 anni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, siano impiegati civili statali di ruolo.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dev'essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da ufficiale sanitario.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio il certificato dev'essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado d'inva-

lidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre, in qualsiasi stadio del concorso, a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario per accertarne la completa idoneità al servizio. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

8. Copia dello stato di servizio militare o dell'estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o dell'estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali, militari di truppa e personale del C.E.M.) in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici o potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1, 7, 8 e 9 del presente articolo.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 9 del bando di concorso, sostituendoli con la dichiarazione del comandante del reparto attestante la buona condotta e la idoneità fisica. Tale disposizione, non è applicabile alle guardie in servizio temporaneo di polizia (aggiunte).

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo della domanda di ammissione, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1945 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra, o l'estratto del libretto medesimo oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale dev'essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare, o della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

e) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod 69-*ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

f) gli orfani dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

g) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità;

h) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno, invece, produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

i) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

l) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta bollata da L. 100;

m) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

o) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 100;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 9 del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Tutti i documenti, inoltre, sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

I candidati che dimostrino di essere chiamati alle armi, nonchè quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare, nel termine prescritto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte degli esami.

I candidati che saranno ammessi alla prova orale avranno facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente art. 4, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la condizione di povertà.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dall'art. 2 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate alle prefetture dopo il termine prescritto.

Non si ammette riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni, anche se dipendenti dallo stesso Ministero.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine di pubblica sicurezza in prova senza conseguirvi l'idoneità.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema durante le prove scritte equivale ad inidoneità.

Con decreto del Ministro può essere negata l'ammissione al concorso, a norma dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti

Prove scritte:

1) nozioni generali di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 e di geografia fisica e politica d'Europa;

3) prova pratica di dattilògrafia.

Prova orale

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) nozioni circa l'ordinamento degli archivi amministrativi;

3) nozioni generali di diritto penale; testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento.

La prova scritta di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo da fissarsi di volta in volta dalla Commissione, di uno scritto a caratteri di stampa, che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) lingua straniera (francese, inglese, tedesco).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 28 quarantesimi nelle prove scritte e non meno di 24 quarantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 24 quarantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente la prova di stenografia o quella di una lingua straniera, e sempre che abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale, può essere attribuito un maggior punteggio fino ad 8 quarantesimi e, per entrambe le prove, fino a 12 quarantesimi.

La votazione complessiva sarà determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e dei punti attribuiti per le prove facoltative.

Il candidato che intenda sostenere la prova facoltativa di lingua straniera e di stenografia dovrà farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione.

Per il giudizio sulle prove facoltative alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto, per ciascuna prova, con voto consultivo.

Gli esami scritti avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra, degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per causa di servizio, nonchè a favore degli ex combattenti e categorie assimilate.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per il quale è bandito il concorso stesso, alunni d'ordine di pubblica sicurezza in prova.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi cui saranno destinati e non saranno ammesse eccezioni: in difetto, saranno dichiarati dimissionari di ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado tredicesimo, oltre l'indennità di carovita e relative quote complementari.

Il direttore capo della Divisione del personale della pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1954

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1954
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 307. — GRECO

(1306)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 8 marzo 1954).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, n. 6 (sei) posti di ufficiale di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *C*, grado 12°), spettanti ai sottufficiali in carriera continuativa, già in nota per il passaggio all'impiego civile di Stato in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 aprile 1954, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali nel grado 12°, l'eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOSCO

(1321)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria di merito del concorso nazionale per titoli per il conferimento di dieci magazzini di vendita di generi di monopolio, riservato agli invalidi di guerra ed ai decorati al valor militare.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 47 dell'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto Ministeriale 7 novembre 1952, n. 04/24705, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1952, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 321, col quale vengono indetti dieci separati concorsi per titoli riservati agli invalidi di guerra ed ai decorati al valor militare per il conferimento, a trattativa privata, dell'appalto dei magazzini di vendita dei generi di monopolio in Ales, Castelnuovo Garfagnana, Egna, Genzano di Lucania, Gualdo Tadino, Loiano, Palazzolo Acreide, Rossano, Ulzio e Villa Santa Maria;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice dei concorsi anzidetti, nominata con decreto Ministeriale 22 ottobre 1953, n. 04/20095, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1953, registro n. 9 Monopoli, foglio n. 251;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti;

Decreta:

E' approvata e resa esecutoria, per ciascuno dei concorsi per titoli indetti con decreto Ministeriale 7 novembre 1952, la relativa graduatoria di merito come segue:

A) Magazzino di vendita dei generi di monopolio in Castelnuovo Garfagnana:

1) Gaddi Gaddo fu David;
2) Battistini Roberto di Secondo;
3) Baccarini Vittorino di Vincenzo.

B) Magazzino di vendita dei generi di monopolio in Rossano:

1) Marotti Federico fu Alfonso;
2) Morello Gaetano fu Giovanni.

C) Magazzino di vendita dei generi di monopolio in Gualdo Tadino:

1) Cigna Giuseppe fu Vittorio;
2) Baccarini Vittorino di Vincenzo.

D) Magazzino di vendita dei generi di monopolio in Palazzolo Acreide:

1) Curcio Gaetano fu Nunzio.

E) Magazzino di vendita dei generi di monopolio in Loiano:

1) Brizzi Italo di Luigi.

F) Magazzino di vendita dei generi di monopolio in Ulzio:

1) Cassi Andrea fu Mauro;
2) Varalda Francesco fu Giovanni.

G) Magazzino di vendita dei generi di monopolio in Egna:

1) Ronco Luigi fu Raffaele.

H) Magazzino di vendita dei generi di monopolio in Villa Santa Maria:

1) Cafari Giulio fu Francesco.

I) Magazzino di vendita dei generi di monopolio in Genzano di Lucania:

1) Caputo Gaetano fu Enrico.

Per il magazzino di vendita dei generi di monopolio di Ales, non viene approvata alcuna graduatoria in quanto il relativo concorso è andato deserto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1954

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1954
Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 117. — TAFURI

(1446)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Monreale (Palermo).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 settembre 1953, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Monreale (Palermo);

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Monreale (Palermo), nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1.	Bisulca dott. Carmelo	punti	92,71	su 132
2.	Cappello dott. Agostino	»	89,08	»
3.	Ferraro dott. Domenico	»	88,81	»
4.	Spezia rag. Roberto	»	87 —	»
5.	Ganci dott. Rosario	»	86,80	»
6.	Castrianni dott. Giovanni	»	86,30	»
7.	Polledri dott. Angelo	»	84,53	»
8.	Arnone Vincenzo	»	84 —	»
9.	De Lisi dott. Leonardo	»	83,02	»
10.	Augello dott. Fedele	»	83 —	»
11.	Lo Presti Francesco	»	82,66	»
12.	Messineo dott. Giuseppe	»	80,33	»
13.	Bottega dott. Giovanni	»	79,47	»
14.	Ciccia Antonino	»	79,24	»
15.	Assenza dott. Salvatore	»	79,02	»
16.	Bonfini Umberto	»	78,06	»
17.	Bonasia dott. Michele	»	77,54	»
18.	Magnanelli Marsilio	»	76,94	»
19.	Petrillo dott. Alfonso	»	76,93	»
20.	Milella dott. Michele	»	76,72	»
21.	Caggiani Filippo	»	76,51	»
22.	Triolo Filippo	»	76,10	»
23.	Fiduccia dott. Benedetto	»	75,83	»
24.	Di Pietrantonio Saverio	»	75,68	»
25.	Sossi Pasquale	»	75,66	»
26.	Caporusso dott. Domenico	»	73,21	»
27.	Vitale Angelo	»	73 —	»
28.	Mastrangelo Domenico	»	71,80	»
29.	Zotti dott. Angelo	»	71,07	»
30.	Chichi Giuseppe	»	70,50	»
31.	Caimmi dott. Luigi	»	69,60	»
32.	Graziani dott. Marcello	»	69,02	»
33.	Scalia rag. Gioacchino	»	67,66	»
34.	Milazzo dott. Andrea	»	67,27	»
35.	Sardella dott. Pasquale	»	66,23	»
36.	La Sala Luigi	»	66 —	»
37.	Mammini Domenico	»	65,66	»
38.	Sodaro dott. Francesco	»	64,17	»
39.	Brancati Corrado	»	64 —	»
40.	Da Milano Giuseppe, ex combattente	»	63,16	»
41.	Graziani Mario	»	63.16	»
42.	Barone Guglielmo	»	62,50	»
43.	Ferruzza dott. Antonio	»	60,57	»
44.	Mele Gregorio	»	59,50	»
45.	Fuscà dott. Cesare	»	58,78	»
46.	Greco Orlando	»	58,50	»
47.	Ballarini Mario	»	56,84	»
48.	Musumeci Umberto	»	52 —	»
49.	Lojelo Salvatore	»	51 —	»
50.	Casalino Ettore	»	50,54	»
51.	Tamburrini Nunzio	»	47 —	»
52.	Conte Gaetano	»	45,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1954

p. *Il Ministro*: RUSSO

(1448)

PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 32293 in data 31 dicembre 1951, con cui veniva bandito il concorso per titoli ed esami per le condotte mediche vacanti in provincia di Rieti al 30 novembre 1951;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso e riscontratili regolari;

Visto il verbale del 21 febbraio 1954 relativo alla graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei:

1. Grimaldi Roberto . punti 54,312 su 100
2. Teofili Cristino » 51,075 »
3. Ciuffetti Girolamo » 50,006 »
4. Bigliocchi Aldo » 49.681 »
5. Brondolo Ernesto » 49,200 »
6. Moscati Luigi » 47,819 »
7. Gammarota Raffaele » 47,718 »
8. Tomassetti Nicolino . » 45,750 »
9. Cavalieri Bruno . . » 45,100 »
10. Di Carlo Elio . . » 44,856 »
11. Serva Antonio . » 44,000 »
12. Brizi Fabrizio . . » 42,012 »
13. Eugeni Ermenegildo . . » 41,093 »
14. Parenti Antonio » 39,950 »
15. Marcelli Marcello . . » 39,743 »
16. Marimpietri Ennio . » 38,944 »
17. Cambini Cesare » 35,163 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 27 febbraio 1954

Il prefetto: MAURO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso bandito con decreto prefettizio n. 32293 del 31 dicembre 1951 per sette posti di medico condotto vacanti in questa Provincia;

Viste le domande dei candidati, con l'indicazione in ordine di preferenza delle condotte per le quali hanno dichiarato di concorrere;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati, secondo l'ordine della detta graduatoria, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Grimaldi Roberto: Cittaducale (1ª condotta);
2) Teofili Cristino: Amatrice (2ª condotta);
3) Ciuffetti Girolamo: Petrella Salto (2ª condotta);
4) Bigliocchi Aldo: Amatrice (4ª condotta);
5) Brondolo Ernesto: Borgocollefegato (3ª condotta);
6) Moscati Luigi: Cantalupo (condotta unica);
7) Gammarota Raffaele: Micigliano (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 27 febbraio 1954

Il prefetto: MAURO

(1329)

PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria del concorso al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Ravenna, bandito con decreto prefettizio n. 4548 in data 25 marzo 1953, dal quale risulta che il prof. dott. De Filippis Tobia fu Michele, unico candidato, ha conseguito l'idoneità al posto stesso;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 78 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso indicato in narrativa, con cui il prof. dott. De Filippis Tobia fu Michele, unico concorrente, è stato dichiarato idoneo al concorso medesimo, con punti complessivi 154,16 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capoluogo.

Ravenna, addì 17 marzo 1954

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

(1437)

PREFETTURA DI SIENA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto prefettizio 30 novembre 1953, n. 30072, con il quale venivano dichiarate le vincitrici del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1951;

Visto che le ostetriche Nardi Nella, Peruzzi Amalia e Lombardi Olga hanno rinunciato alle condotte rispettivamente di Sarteano, Castelnuovo Berardenga (Pianella) e Murlo (Vescovado);

Considerato che occorre assegnare dette condotte rimaste vacanti alle concorrenti dichiarate idonee che seguono immediatamente nella graduatoria e che abbiano chiesto quelle sedi in ordine di preferenza;

Visto l'esito delle interpellanze fatte e tenuto conto dell'ordine della graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23, 55 e 56 del regolamento per i concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso sopra specificato per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

Magneschi Nada di Bernardino: Castelnuovo Berardenga (Pianella);
Fregoli Giuliana di Nello: Murlo (Vescovado);
Giannettoni Ede di Mario: Asciano (Chiusure);
Bruni Marina di Nello: Sarteano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà pubblicato, per otto giorni, negli albi di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Il prefetto: BILANCIA

(1373)

PREFETTURA DI MACERATA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 32040 del 9 ottobre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico-chirurgo condotto, bandito con decreto prefettizio n. 27808 del 31 dicembre 1951;

Visto il proprio decreto n. 32041 del 9 ottobre 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Mario Mariani si è resa vacante la condotta medica di Montecavallo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Caverni Achille è dichiarato vincitore della condotta medico-chirurgica di Montecavallo in sostituzione del dott. Mario Mariani, rinunciatario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 5 marzo 1954

Il prefetto: STELLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 38468 del 1° dicembre 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto, bandito con decreto prefettizio n. 28230 del 1° febbraio 1953;

Visto il proprio decreto n. 38469 del 1° dicembre 1953, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Bartomioli Dionisio si è resa vacante la condotta medica di Cessapalombo;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mariani Mario è dichiarato vincitore della condotta medica di Cessapalombo in sostituzione del dott. Dionisio Bartomioli, rinunciatario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 10 marzo 1954

p. *Il prefetto*: BARBAGALLO

(1374)

PREFETTURA DI TERAMO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice incaricata di riesaminare, in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione V) in data 7 dicembre 1951-23 marzo 1952, n. 534, i titoli dei candidati al concorso a sette posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia, bandito con decreto del 10 giugno 1947, n. 9056;

Visti gli atti relativi ai lavori della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei, formulata dalla Commissione anzidetta:

1. Ricci Bitti Paolo	punti	128,95	su 150
2. Monteverde Giulio	»	124,67	»
3. De Fabrizio Gaetano	»	121,12	»
4. Di Matteo Piero	»	120,39	»
5. Baiocchi Alfonso	»	106,29	»
6. Pensieri Vincenzo	»	104,17	»
7. Paganelli Augusto	»	100,52	»
8. Nicodemi Bruno Mario	»	100,15	»
9. Guerrieri Vincenzo	»	95,80	»
10. Angelucci Publio	»	95,39	»
11. Buonacucina G. Battista	»	93,73	»
12. Foglia Ugo	»	90,57	»
13. De Laurentiis Filippo	»	89,82	»
14. Ranalletta Antonio	»	88,66	»
15. Marrone Pietro	»	87,02	»
16. Quercetti Ferruccio	»	86,19	»
17. Gatti Berardino	»	85,16	»
18. Lupi Norberto	»	80,55	»
19. Lotti Alfonso	»	80,32	»
20. Zuccarini Luigi	»	73,48	»
21. Ricci Renato	»	72,02	»
22. Pellegrino Guido	»	71,91	»
23. Di Lillo Giovanni	»	71,70	»
24. Mannucci Guido	»	71,21	»
25. Liberati Gino	»	71,13	»
26. D'Annibale Aldo	»	66,86	»
27. Carbone Francesco	»	66,81	»
28. Fontana Domenico	»	64,57	»
29. Giancola Costantino	»	62,62	»
30. De Meo Angiolino	»	62,16	»
31. Di Biagio Guido	»	61,14	»
32. Capuani Pietro	»	54,01	»
33. Mancini Almeide	»	53,00	»
34. Di Francesco Rocco	»	52,87	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 4 marzo 1954

Il prefetto: DI NAPOLI

(1333)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.